



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata

Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Laura De Simone	Presidente
dott. Luca Fuzio	Giudice
dott.ssa Angela Randazzo	Giudice est.

nel procedimento n. 112/2022 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

██████████ (C.F. ██████████, nata a ██████████, residente in ██████████ rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Margherita Gemma Tucci e dall'avv. Ernesto Nicola Tucci

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso depositato in data 13.12.2022 da ██████████ per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, nonché l'integrazione depositata in data 27.1.2023;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa € 2.134.391,53 derivante prevalentemente da debiti tributari;

considerato che ██████████ non è titolare né di beni immobili, né di beni mobili registrati e non registrati, e non percepisce alcuno stipendio o pensione;

osservato che la debitrice propone di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento mettendo a ██████████ della procedura un importo pari ad € 24.000,00 erogato dall'attuale marito ██████████ il quale si impegna a versare € 500,00 mensili a favore della procedura;

ritenuto che una domanda di accesso alla procedura fondata sulla sola previsione di finanza esterna messa a disposizione da parte di terzi non sia ammissibile, in quanto richiesta per debitore sostanzialmente incapiente;

considerato che prima dell'introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell'istituto dell'esdebitazione del debitore incapiente, la giurisprudenza ha mostrato diversi orientamenti sull'ammissibilità di finanza esterna in seno alla procedura di liquidazione del patrimonio: la soluzione nel senso dell'inammissibilità sembrava prendere le mosse dal dato letterale di cui all'art. 14 *ter* l. 3/2012, per cui, appunto, la procedura può aprirsi nella misura in cui è diretta alla liquidazione dei beni, beni la cui assenza rendeva

l'accesso a detta procedura inammissibile; di contro l'orientamento favorevole si fondava sulla disposizione dell'art. 8, secondo comma, l. 3/2012, per cui «è ammissibile l'apporto esterno nella procedura di liquidazione del patrimonio proprio sulla base dell'art. 8 c.2 l. 3/2012, dettato per le altre procedure di sovraindebitamento ma da reputare applicabile anche alla liquidazione del patrimonio» (Tribunale di Roma 22 luglio 2019);

ritenuto che il tema dell'ammissibilità di una domanda di liquidazione controllata con solo finanza esterna debba essere ora esaminato in ragione dell'introduzione dell'istituto dell'esdebitazione del debitore incapiente, che definisce un nuovo percorso diretto all'esdebitazione del debitore persona fisica meritevole, in tutti quei casi in cui il debitore è privo di alcun bene liquidabile, mobile o immobile, e non è in condizione di destinare ai creditori, neppure in parte, i propri redditi futuri, in presenza di determinate condizioni e fermo l'obbligo di pagamento di almeno parte dei debiti in caso di sopravvenienza di utilità rilevanti;

considerato, invece, che nella liquidazione controllata il debitore non formula alcuna proposta ai creditori, né predispone alcun progetto di liquidazione: egli semplicemente si dichiara sovraindebitato e chiede la liquidazione dei suoi beni;

ritenuto pertanto che l'accesso alla procedura di liquidazione controllata richieda che il debitore possa disporre di una qualche risorsa economica propria da liquidare e da destinare ai creditori;

che in tale contesto l'intervento di terzi finanziatori potrebbe consistere nel pagamento di uno o più creditori da parte del terzo, con denaro proprio e senza animo di rivalsa: forma di intervento che di cui il liquidatore può prenderne atto a posteriori come fattore di riduzione del passivo, ma che non esclude la necessità che il debitore abbia qualche risorsa propria da mettere a disposizione dei creditori;

ritenuto, pertanto, che a fronte del predetto quadro normativo una domanda di liquidazione controllata fondata solo su finanza esterna si appalesa inammissibile, in quanto il debitore non ha alcun bene immobile o mobile, reddito o pensione da liquidare; e poiché per tali casi il legislatore ha previsto che il debitore impossidente possa accedere comunque al beneficio dell'esdebitazione attraverso l'istituto dell'esdebitazione del debitore incapiente;

ritenuto che altrimenti opinando si ammetterebbe una modalità di elusione dei requisiti previsti per l'esdebitazione dell'incapiente, in particolare la valutazione di meritevolezza del debitore; condizione di ammissibilità invece non prevista per l'accesso alla liquidazione controllata;

rilevato quindi che in un caso, come quello in esame, in cui il debitore – a fronte di un indebitamento di € 2.134.391,53 di natura prevalentemente fiscale – metta a disposizione solo finanza esterna la domanda è inammissibile;

P.Q.M.

Visti l'art. 268 e 269 CCII,

dichiara inammissibile la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata proposta da [REDACTED], nata a [REDACTED] residente in [REDACTED].

Bergamo, così deciso nella Camera di Consiglio del 7 giugno 2023

Il giudice estensore

dott.ssa Angela Randazzo

Il Presidente
dott.ssa Laura De Simone